

# CODICE ETICO E DEONTOLOGICO DELL'ASSOCIAZIONE

## ITAL SHOW

### Titolo I – Principi generali

[Art. 1 – Finalità e destinatari del codice](#)

[Art. 2 – Principi generali](#)

[Art. 3 – Rispetto dei diritti umani, dei lavoratori e dell'ambiente](#)

[Art. 4 – Aggiornamento e divulgazione del Codice](#)

### Titolo II – Obblighi relativi ai rapporti con i principali stakeholders nello svolgimento dell'attività

[Art. 5 – Equità delle clausole contrattuali](#)

[Art. 6 – Esecuzione dei contratti](#)

[Art. 7 – Conciliazione e arbitrato](#)

[Art. 8 – Diritti sulle opere, sui prodotti, sulle prestazioni e di altra natura](#)

[Art. 9 – Obbligo di lealtà](#)

[Art. 10 – Correttezza, imparzialità e trasparenza nei rapporti contrattuali](#)

[Art. 11 – Applicazione dei contratti tipo delle CCIAA](#)

[Art. 12 – Pubblicità del Codice](#)

[Art. 13 – Riservatezza e trattamento dei dati personali](#)

[Art. 14 – Principi ispiratori dei rapporti con i fornitori](#)

[Art. 15 – Sicurezza sul lavoro](#)

[Art. 16 – Coinvolgimento dei lavoratori nelle politiche aziendali](#)

[Art.17 – Rispetto del Codice](#)

[Art. 18 – Divieto di pratiche di concorrenza sleale](#)

[Art. 19 – Promozione dei Soggetti](#)

### Titolo III – Disposizioni finali

[Art. 20 – Vigilanza sul Codice, violazioni e sanzioni](#)

[Art. 21 – Segnalazioni](#)

[Art. 22 – Adozione del Codice e suo aggiornamento](#)

## TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

### Art. 1 – Finalità e destinatari del codice

1. L'Assemblea di ITAL SHOW, su proposta del Consiglio Direttivo, ai sensi di legge, degli Artt. 13.1 e 24.2.C. dello Statuto e dei Regolamenti vigenti, approva il presente Codice Etico e Deontologico dell'Associazione,
2. Il presente Codice Etico e deontologico (di seguito "Codice"), contiene norme comportamentali finalizzate a qualificare, improntare e uniformare l'attività dei soggetti, individuali o collettivi, operanti nel Settore della Creatività dell'Arte e dello Spettacolo (di seguito "Soggetti" o, al singolare, "Soggetto") ai migliori standard di condotta, in linea con i principi della responsabilità sociale; inoltre, mira a stimolare la crescita professionale e la promozione dei Soggetti stessi in un mercato libero e competitivo. Esso opera anche quale Codice di Condotta, ai sensi dell'Art. 5. comma 2, lettera a), della Legge 14 gennaio 2013, n. 4, e nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, volti a improntare la condotta dei soggetti che intendano agire responsabilmente nel mercato, come sancito anche dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del Consumo.

3. Le norme etiche e deontologiche qui contenute, che non vengono espone in ordine di importanza, sono essenziali per la realizzazione e la tutela dei valori condivisi in ITAL SHOW.
4. L'adozione del Codice comporta il riconoscimento della rilevanza ed efficacia vincolante dei principi di seguito descritti, anche nell'ambito della prevenzione dei reati previsti dalla normativa vigente in ambito nazionale e transnazionale.
5. Il presente Codice si applica agli Associati di ITAL SHOW e a tutti i Soggetti che liberamente ad esso aderiscono, siano essi professionisti e non, operanti nel Settore in ambito pubblico o privato, con qualsiasi inquadramento lavorativo riconosciuto dalla legislazione vigente.  
I Soggetti collettivi che aderiscono al Codice avranno cura di adottare le misure idonee a vincolare i propri amministratori, dipendenti e dirigenti all'osservanza del Codice stesso, compiendo ogni azione positiva per coinvolgere anche fornitori, consulenti e collaboratori esterni al rispetto dei principi qui sanciti.  
ITAL SHOW ritiene che le norme qui contenute siano da considerarsi fondamentali per la condotta di ogni attività del Settore della Creatività, delle Arti e dello Spettacolo e, in generale, per i rapporti interni ed esterni al Settore stesso. Si auspica pertanto che questa assunzione di responsabilità sia condivisa da quanti più operatori possibili, finché non diventi tanto ovvia da essere superata dai fatti.

## Art. 2 – Principi generali

1. Nello svolgimento della propria attività ogni Soggetto si attiene scrupolosamente alle norme civili, penali e amministrative, nonché a quelle del presente Codice, osservando i principi di lealtà, diligenza professionale, probità e correttezza nei confronti di tutti i soggetti, pubblici e privati, con i quali entra in relazione, siano essi clienti, fornitori, concorrenti o terzi.  
ITAL SHOW opera in seno ai valori fondativi definiti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, riferendosi in particolare agli art. 3, 4, 9, 21 e 33, nonché alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.  
ITAL SHOW, nel suo agire, riconosce e attua il valore e la forza innovativa dei principi espressi dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (Faro, 27 ottobre 2005). In particolare, ITAL SHOW condivide e afferma i concetti di patrimonio culturale, di comunità patrimoniale e di diritto alla cultura come diritto umano, così come enunciato dagli art. 1, 2 e 4 della Convenzione.  
ITAL SHOW rispetta e difende i Beni Comuni, così come definiti dai principi e i criteri delineati dalla Commissione Rodotà (2007), funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona a prescindere dall'appartenenza pubblica o privata.  
ITAL SHOW promuove l'assunzione di una responsabilità sociale da parte degli operatori del Settore della Creatività, delle Arti e dello Spettacolo, ritenendo che le attività creative rappresentino un valore collettivo, educativo e culturale profondamente inserito nello spirito della Costituzione Italiana e che, per questo, vada incoraggiata, stimolata e sostenuta. In questo senso vanno valorizzate tutte le figure professionali che operano nel Settore, consapevoli del proprio ruolo.  
ITAL SHOW aderisce a organismi di filiera che adottano coerentemente analoghi codici etici e deontologici.
2. I Soggetti si impegnano a operare con rispetto, onestà, lealtà, correttezza e trasparenza nei confronti di tutti i propri interlocutori, al meglio delle condizioni a loro rese disponibili.
3. Il Soggetto si impegna a vigilare con la massima attenzione sull'osservanza delle regole del Codice, predisponendo adeguati strumenti d'informazione, di prevenzione e di controllo e intervenendo, se necessario, con azioni correttive.
4. Ogni Soggetto si impegna con costanza a fornire informazioni in merito al presente Codice a chiunque possa essere interessato in qualità di ulteriore Soggetto, ispirandosi a uno spirito di colleganza.

## Art. 3 – Rispetto dei diritti umani, dei lavoratori e dell'ambiente

1. Ogni Soggetto riconosce il valore supremo della persona umana e si impegna al rispetto dei Diritti umani prestando particolare attenzione, nell'esercizio dell'attività, alla tutela dei minori.
2. Ogni Soggetto del Settore deve svolgere la propria attività senza discriminazioni di età, genere, stato civile, razza, nazionalità, opinioni politiche e sindacali, religione, condizione sociale, mentale o fisica o di qualsiasi altra differenza o caratteristica personale o di stile artistico, improntando, al contrario, la propria azione alla massima solidarietà nei confronti degli altri.

3. I dipendenti ed i collaboratori sono riconosciuti come indispensabili per il successo dell'attività del Soggetto collettivo, che ne garantisce l'integrità fisica e morale, assicurando condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale, nonché ambienti di lavoro sicuri e salubri.
4. Il soggetto si impegna a tenere conto dell'impatto ambientale delle proprie iniziative, attuando comportamenti che non comportino conseguenze negative per l'ambiente.

#### Art. 4 – Aggiornamento e divulgazione del Codice

1. L'associazione ITAL SHOW è responsabile del Codice e provvede al suo aggiornamento, pubblicandolo all'interno del proprio sito, nonché curandone la divulgazione.

## **TITOLO II – OBBLIGHI RELATIVI AI RAPPORTI CON I PRINCIPALI STAKEHOLDERS NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ**

### Sezione I – Condizioni generali

#### Art. 5 – Equità delle clausole contrattuali

1. Ogni Soggetto si impegna a utilizzare condizioni generali di contratto, modelli contrattuali e formulari che assicurino chiarezza, equità e trasparenza.
2. Ogni Soggetto si impegna a non abusare della propria eventuale posizione dominante di mercato, in particolare evitando di generare un significativo squilibrio di diritti e obblighi a proprio favore e in pregiudizio di altri.

#### Art. 6 – Esecuzione dei contratti

1. Ogni Soggetto, nell'esecuzione di qualsiasi contratto con fornitori e clienti, si attiene al principio della buona fede in senso oggettivo.

#### Art. 7 – Conciliazione e arbitrato

1. Ogni Soggetto adotta preferibilmente strumenti di composizione non giudiziale delle controversie, sia conciliative sia arbitrali, avvalendosi, in particolare, dei servizi prestati dalle Camere arbitrali istituite presso le Camere di Commercio.

#### Art. 8 – Diritti sulle opere, sui prodotti, sulle prestazioni e di altra natura

1. Ogni Soggetto si impegna a conoscere i nomi degli autori e degli artisti interpreti ed esecutori dei repertori utilizzati nelle proprie attività, nonché di tutti gli altri professionisti che hanno collaborato alle produzioni e a darne corretta menzione al pubblico, con i mezzi disponibili più appropriati.
2. Ogni Soggetto deve astenersi dall'attribuirsi attività o contributi professionali o creativi di terzi, o lasciare dubbi sulla paternità dei medesimi. Indipendentemente dalle violazioni di norme di legge, attribuirsi la paternità del lavoro altrui o compensi spettanti ad altri operatori o svolgere attività a scopo di lucro o di profitto, senza riconoscere il dovuto ai colleghi, rappresenta una forma culturale di pirateria che ITAL SHOW rifugge.
3. Ogni Soggetto deve comunicare al pubblico in modo evidente se le opere e i prodotti presentati o eseguiti siano effettivo frutto dell'ingegno umano e rendere esplicito l'impiego di forme di tecnologia sostitutiva dello stesso (automazioni o intelligenza artificiale). In particolare, i Soggetti artisti interpreti ed esecutori dei repertori musicali devono rendere pubblico se la musica dei propri spettacoli è eseguita dal vivo, parzialmente dal vivo o in lip singing/playback.

## Sezione II – Rapporti con i clienti

### Art. 9 – Obbligo di lealtà

1. Il Soggetto impronta tutta la propria attività sulla figura del cliente, impegnandosi a recepirne le esigenze e a soddisfarle al meglio.
2. Alla base della politica di mercato del Soggetto vi è, quale obiettivo primario, la soddisfazione delle esigenze dell'utente, poiché la perdita di un cliente è considerata un evento negativo grave. Il Soggetto mette quindi in atto accorgimenti e metodologie per conoscere i propri clienti, comprenderne le esigenze e misurarne la soddisfazione, tenuto conto della natura del lavoro svolto.
3. Il soggetto è addestrato ad adottare questi metodi, in particolare per quanto concerne la misurazione della soddisfazione del cliente (customer satisfaction).

### Art. 10 – Correttezza, imparzialità e trasparenza nei rapporti contrattuali

1. Nei rapporti contrattuali con il cliente, il Soggetto opera, sin dalle prime fasi delle trattative, con la massima chiarezza, veridicità e trasparenza, anche al fine di individuare con completezza e precisione le esigenze dell'utente.
2. Il Soggetto si astiene dal porre in essere pratiche commerciali che possano essere considerate ingannevoli o trasgressive e, in quanto tali, limitative delle libertà di scelta o di comportamento.
3. In particolare, il Soggetto deve sempre evidenziare con chiarezza, precisione e completezza al cliente:
  - A. Copia del contratto nel quale indicare i servizi inclusi e, eventualmente, i servizi da conteggiare a parte;
  - B. Le modalità e i tempi di esecuzione del servizio;
  - C. I prezzi di fornitura, le modalità e i termini di pagamento.
4. Sono inoltre comunicate al cliente:
  - A. Le garanzie e le eventuali certificazioni sulla qualità dei prodotti o servizi utilizzati;
  - B. L'esistenza e le condizioni delle garanzie successive alla messa a disposizione del servizio;
  - C. Il listino dei prezzi dei tipi di interventi che vengono svolti;
  - D. L'esistenza del presente Codice a cui il Soggetto aderisce.

### Art. 11 – Applicazione dei contratti tipo delle CCIAA

1. Nell'ambito della propria attività, il Soggetto può utilizzare modelli contrattuali che rispettino i principi contenuti negli eventuali contratti tipo disponibili per il Settore presso le CCIAA di competenza territoriale e che non siano in contrasto con tali principi.

### Art. 12 – Pubblicità del Codice

1. Il Soggetto informa i clienti circa l'esistenza e gli effetti del presente Codice.
2. Il Soggetto che aderisce al Codice ne pubblica un riferimento chiaramente visibile e disponibile, senza necessità di accesso riservato, all'interno del sito Web della propria attività.

### Art. 13 – Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Il Soggetto opera nel rispetto scrupoloso delle leggi in materia di tutela della riservatezza delle persone e degli altri Soggetti, con particolare riferimento al trattamento dei dati personali.
2. Il Soggetto assume tutte le misure necessarie alla protezione dei dati e delle informazioni in suo possesso, sia rispetto a eventi accidentali, sia a elaborazioni abusive, anche da parte di propri collaboratori. Le misure di protezione devono essere adeguate al tipo di elaborazione, al rischio compatibile e allo stato delle conoscenze informatiche.

3. Il Soggetto facilita quanto più possibile l'accesso ai dati e alle informazioni in proprio possesso da parte dei Soggetti cui tali dati e informazioni sono direttamente riferiti.

### Sezione III – Rapporti con i fornitori

#### Art. 14 – Principi ispiratori dei rapporti con i fornitori

1. I sistemi di controllo delle forniture sono attuati in modo più idoneo in relazione al settore e all'efficienza gestionale.
2. I rapporti con i fornitori, pur avendo un rilevante interesse economico, non si basano soltanto sul prezzo, ma anche su altri fattori, quali: l'attenzione costante alla qualità; l'evoluzione del fornitore; la disponibilità a collaborare alle progettazioni o allo sviluppo di servizi; la capacità di implementare azioni correttive a fronte di non conformità dichiarate.

### Sezione IV – Rapporti con i dipendenti

#### Art. 15 – Sicurezza sul lavoro

1. Il Soggetto si impegna a osservare tutte le norme vigenti in materia di lavoro, con particolare riferimento alla sicurezza.
2. Il Soggetto si impegna ad adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità e la personalità morale dei lavoratori, nonché a promuoverne lo sviluppo professionale, curandone l'addestramento, l'aggiornamento e la formazione continua.

#### Art. 16 – Coinvolgimento dei lavoratori nelle politiche aziendali

1. Il Soggetto coinvolge opportunamente i dipendenti e i collaboratori, anche attraverso specifiche iniziative di formazione, nel perseguimento degli obiettivi.

#### Art.17 – Rispetto del Codice

1. Il Soggetto vigila affinché l'operato dei collaboratori non sia in contrasto con i principi del Codice, sia per quanto riguarda la correttezza che per gli standard di qualità.
2. I rapporti con i dipendenti sono in ogni caso regolati dai Contratti Collettivi Nazionali di categoria.

### Sezione V – Rapporti con i concorrenti

#### Art. 18 – Divieto di pratiche di concorrenza sleale

1. Il Soggetto si astiene tassativamente dal compiere atti di concorrenza sleale, come definiti dalla normativa italiana ed europea e, in ogni caso, da comportamenti che possano essere qualificati come contrari ai principi della concorrenza e del libero mercato. Il Soggetto si astiene altresì dal formulare giudizi pregiudizievoli sulla professionalità dei concorrenti, ancorché richiesti dalla committenza.
2. Nella prestazione dei propri servizi al cliente il Soggetto può effettuare raffronti e comparazioni con quelli dei concorrenti, purché tassativamente in relazione a elementi veritieri, omogenei ed obiettivi.
3. I Soggetti che affidano le proprie prestazioni ad altri colleghi devono:
  - A. attivarsi con trasparenza, per quanto possibile, affinché venga riconosciuta ai colleghi che li sostituiscono una congrua e corretta retribuzione;
  - B. fornire chiare, complete e tempestive istruzioni ai colleghi in merito alle attività da svolgere.I Soggetti devono attenersi al rispetto dei valori di correttezza professionale e di tutti i principi espressi in questo Codice anche qualora si trovino a sostituire un collega o ad affidare parte delle loro prestazioni a un collega. I Soggetti devono astenersi dal porre in essere comportamenti che possano vessare i colleghi limitandone l'autonomia e la libertà, costringendoli a rinunciare ad altre occasioni professionali senza adeguata controprestazione.

4. ITAL SHOW è consapevole che il rispetto delle norme del presente Codice vale a maggior ragione nell'esercizio di attività didattica e formativa, la quale, per la sua natura, è il luogo in cui si formano le future generazioni di operatori. Per tale ragione, il ruolo di formatore, docente, maestro o mentore, richiede maggiore attenzione e sensibilità nel rispetto e nella promozione dei valori del Codice stesso.

## Art. 19 – Promozione dei Soggetti

1. Il Soggetto, nella propria comunicazione promozionale, osserva i principi di veridicità e correttezza e si astiene da ogni forma di pubblicità ingannevole, tenendo conto delle responsabilità legali e delle implicazioni finanziarie conseguenti alla diffusione di una pubblicità infondata del servizio.
2. Le comunicazioni al pubblico del Soggetto, tramite mezzi adeguati e accessibili, mirano principalmente a:
  - A. Informare sui prodotti e servizi offerti;
  - B. Evidenziare gli aspetti qualitativi e di eccellenza del Soggetto;
  - C. Determinare il rapporto tra l'offerta e le reali esigenze del cliente.

## **TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI**

## Art. 20 – Vigilanza sul Codice, violazioni e sanzioni

1. I compiti di vigilanza sulla corretta applicazione delle norme contenute nel presente Codice, la contestazione, l'accertamento delle infrazioni e l'applicazione di sanzioni disciplinari, nel rispetto dei poteri conferiti dallo Statuto associativo, sono demandati al Collegio dei Probiviri, se nominato, ai sensi dello Statuto di ITAL SHOW. In caso di mancata nomina del Collegio dei Probiviri e fino a tale nomina, i compiti sono demandati a un apposito Comitato Etico, costituito elettivamente a maggioranza in seno al Comitato Scientifico da almeno tre componenti in numero dispari, tra i quali è nominato un Presidente del Comitato Etico. Il Collegio dei Probiviri (o al Comitato Etico, in sua mancanza) agisce operativamente in osservanza di un apposito Regolamento di funzionamento, il quale disciplina:
  - A. Le modalità di segnalazione delle infrazioni al Soggetto accusato di averle poste in essere.
  - B. Le modalità di presentazione delle giustificazioni da parte del Soggetto accusato.
  - C. Le modalità di conduzione del procedimento e di delibera dei provvedimenti nei confronti del Soggetto accusato.
  - D. Le modalità di comunicazione dei provvedimenti adottati nei riguardi del Soggetto accusato.Le decisioni del Collegio dei Probiviri (o del Comitato Etico, in sua mancanza) sono insindacabili.
2. Le infrazioni al presente Codice da parte del Soggetto, salvo diverso e ulteriore profilo di responsabilità, costituiscono violazione delle norme Statutarie dell'Associazione ITAL SHOW, con conseguente applicazione anche di sanzioni, inibitorie e risarcitorie, previste dallo Statuto, dai Regolamenti dell'Associazione e dal presente Codice.
3. In caso di comportamenti che violino le norme stabilite nel presente Codice, i componenti degli organi sociali o gli Associati di ITAL SHOW possono rivolgersi al Collegio dei Probiviri (o al Comitato Etico, in sua mancanza) per chiedere l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soggetti inadempienti. Laddove possibile e prevista, la procedura conciliativa sarà sempre preferibile.
4. Le eventuali disposizioni specifiche di questo Codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l'ambito di applicazione dei principi generali espressi.
5. Le infrazioni al presente Codice accertate dal Collegio dei Probiviri (o al Comitato Etico, in sua mancanza) ai sensi di quanto sopra stabilito, sono punite con sanzioni proporzionate alle violazioni poste in essere:
  - E. Sospensione dall'eventuale ruolo nell'Organo Sociale, per un periodo da tre a dodici mesi.
  - F. Decadenza definitiva dall'eventuale ruolo nell'Organo Sociale.
  - G. Sospensione dello status associativo, per un periodo da tre a dodici mesi.
  - H. Esclusione definitiva dall'Associazione.
  - I. Sanzione pecuniaria fino a 100 euro a copertura dei costi causati all'Associazione.

## Art. 21 – Segnalazioni

1. Il cliente o l'utente che ritiene che un Soggetto abbia violato una o più disposizioni del presente Codice, può darne notizia, in forma non anonima, all'Associazione tramite lo sportello di riferimento per il cittadino consumatore di cui all'Art. 2. comma 3. lettera I dello Statuto di ITAL SHOW (vedi homepage sito web [www.italshow.it](http://www.italshow.it)), ai fini dell'adozione degli opportuni procedimenti disciplinare.

2. I Soggetti si impegnano altresì a discutere all'interno di ITAL SHOW le eventuali criticità che possano emergere nell'applicazione del Codice.

## Art. 22 – Adozione del Codice e suo aggiornamento

1. Per le modifiche del Codice Etico e Deontologico, ai sensi dell'Art. 20 dello Statuto vigente, il Consiglio Direttivo provvede a raccogliere le istanze di modifica e, sentito entro 30 giorni il parere del Collegio dei Probiviri, le sottopone all'approvazione dell'Assemblea alla prima riunione utile
2. Il presente Codice è approvato dall'Assemblea dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo, in data 29/05/2020, ed entra in vigore dal 29/05/2020.

Modena, 29 maggio 2020